



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARI</u>	<u>RENATO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROCCA</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MONTUSCHI</u>	<u>MARIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 61/14 depositato il 23/01/2014
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009615826 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009615927 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616028 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616129 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616230 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616331 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616432 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616533 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616634 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616735 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616836 ASSENTE ASSENTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07820139009616937 ASSENTE ASSENTE
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:
MARCHELLI PAOLA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 61/14

UDIENZA DEL

08/05/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° 458 08/05/14

PRONUNCIATA IL:

08/05/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19/08/2014

Il Segretario





(segue)

P.LE SANTAFIORA 7 43121 PARMA

proposto dal ricorrente:

VELO ORIETTA
VIA VARANO 34 43015 NOCETO PR

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 61/14

UDIENZA DEL

08/05/2014

ore 09:00



RICORSO N. 61/14

VELO ORIETTA

AVVISI DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO (n. 12 AVVISI)

SOC. PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

FATTO:

Con i suddetti avvisi notificati dal 23/05/2001 al 19/01/2008 la società Equitalia ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 64.479,21 relativi a cartelle emesse ma non pagate il tutto comprensivo di interessi e di aggi esattoriali; tali cartelle assumono il carattere di intimazione al pagamento dando termine di 5 giorni dalla notifica trascorsi i quali si procederà alla esecuzione forzata.

RICORSO:

Con atto depositato il 23/01/2014 la ricorrente chiede la nullità degli avvisi con le seguenti motivazioni:

- In via pregiudiziale annullare le intimazioni per la mancata allegazione degli atti prodromici, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento (L. 241/90 e della L. 212/2000);
- Dichiarare insistenti le intimazioni di pagamento per la mancata produzione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento;
- Dimostrare in udienza che gli atti impugnati sono stati spediti e consegnati da soggetto abilitato escludendo il concessionario per la riscossione;
- Non vengono indicate le modalità del conteggio degli interessi e degli aggi;
- Sono allegate le sent. 18532/2010 e 20535/2010 della Corte di Cassaz.;
- N. 2 sentenze CTP di Parma anni 2009 – 2013;
- CTR Emilia-Romagna e Veneto.

DEDUZIONI EQUITALIA:

Con memoria depositata il 23/03/2014 chiede di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

- L'istanza di parte è ritenuta inammissibile, tardiva e improponibile;
- Le cartelle esattoriali a cui si riferiscono le intimazioni hanno prodotto, nell'anno 2007, iscrizione ipotecaria per la somma di € 91.834,90 sul diretto di usufrutto che la Sig.ra Velo aveva su beni posti in Chiavari e tale iscrizione ipotecaria non è mai stata contestata al pari del preavviso di iscrizione;
- La contestata notifica delle cartelle deve considerarsi superata in quanto gli eventuali difetti dovevano essere sollevati in sede di contestazione di ipoteca;
- La corte di Cassazione con sent. n. 11466/2011 dispone che in tema di riscossione l'atto inviato al destinatario deve riportare gli elementi significativi del rapporto giuridico in essere con riferimento alle cartelle esattoriali precedentemente notificate;
- Il calcolo degli interessi e degli aggi esattoriali vengono predisposti all'atto della formazione dei ruoli da parte dell'Ente creditore.



OSSERVA:

Gli avvisi di intimazione al pagamento di cui trattasi fanno riferimento alla normativa del DPR n. 602/73 e della L. 890/82 per ciò che riguarda la notifica a mezzo servizio postale.

La parte ricorrente, al riguardo, solleva numerose eccezioni relativi ai vizi di notifica per quanto riguarda, in particolare, alla mancata compilazione della relata di notifica, la non allegazioni degli atti prodromici e delle cartelle, la presunta inabilità del soggetto delegato e della mancata specifica del calcolo di dettaglio degli interessi e degli aggi.

Rileva la Commissione che l'omessa compilazione della relata di notifica determina, di fatto, la giuridica inesistenza dell'atto e ciò in violazione agli art. 148 e 149 del Cpc e alla sent. della Corte di Cassazione n. 398/2012 e n. 24442/2008 ove si dispone che la notifica a mezzo del servizio postale debba essere accompagnata dalla relazione dell'Ufficiale Giudiziario evidenziando anche che, in caso di imperfezione di tale notifica, non può essere applicata la sanatoria prevista dall' 156 c 3 Cpc e soprattutto quando l'atto è di natura sostanziale e non processuale.

In tal senso si è anche espressa la CTR di Milano con la nota sent. n. 141/05/09 volta a considerare illegittimi gli atti sostanziali privi della relata di notifica.

Sono considerate altresì importanti le omissioni relative alla mancata allegazione delle cartelle e alle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi in violazione all'art. 7 della L. 212/2000 evidenziando altresì che l'entità degli aggi indicati risulta sproporzionata rispetto alla caratteristica dei provvedimenti a cui fanno riferimento e ciò in contrasto anche con la sent. n. 480/1993 della Corte Costituzionale.



Per le considerazioni sopra esposte la Commissione decide per l'accoglimento del ricorso considerando le spese di causa compensate fra le parti tenuto conto della particolare peculiarità degli elementi del processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; spese di lite compensate fra le parti.

Parma, 08/05/2014

Il Relatore:
(Geom. G. Rocca)



Il Presidente:
(Dott. R. Mari)

